

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 26 settembre 2017, n. 168

Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014. Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità". Modifiche.

L'anno 2017 addì 26 del mese di Settembre in Bari, nella sede della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari - Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, il dirigente ad interim del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della Posizione Organizzativa "Alimentazione", riferisce:

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 960 del 09/06/2009 "Marchio Prodotti di Puglia: strumenti per la promozione e lo sviluppo del territorio. Riconoscimento sistema regionale di qualità "Marchio Prodotti di Puglia". Approvazione nuovo regolamento d'uso del marchio e delle indicazioni per l'uso del logo/marchio con la quale si incaricava il dirigente del Servizio Alimentazione di approvare con propri provvedimenti tutti gli atti necessari all'implementazione, gestione e comunicazione del marchio "Prodotti di Puglia";

VISTO il regolamento d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1100 del 05/06/2012;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1271 del 26/06/2012 che ha riconosciuto il Marchio "Prodotti di Qualità Puglia" quale sistema di qualità alimentare in conformità all'articolo 32 del reg. CE 1698/2005 del Consiglio;

CONSIDERATO che la Regione Puglia, ai sensi del Reg. (CE) n. 207/09, ha depositato l'11/06/2012 all'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno — Agenzia della UE competente per la registrazione dei marchi — UAMI, la domanda di registrazione del Marchio collettivo comunitario con indicazione territoriale "Prodotti di Qualità";

VISTO il certificato di registrazione Marchio "Prodotti di Qualità" n. 010953875 rilasciato il 15/11/2012 dall'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) di Alicante;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014 "Approvazione della procedura tecnica del regime di qualità regionale "Prodotti di Qualità" con la quale è stato riconosciuto il regime di qualità regionale ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 09/12/2015 con la quale la Regione Puglia ha approvato la Procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità", in seguito alla notifica n. 2015/0045/1 ai Servizi della Commissione europea - direttiva 98/34/CE

CONSIDERATO che con l'approvazione di detta procedura tecnica si rende necessario procedere all'approvazione delle Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità", illustrando le modalità relative alla gestione delle domande presentate;

VISTO l'Atto dirigenziale del 02/05/2015, n. 71, "Riconoscimento del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità". Disciplinari di produzione. Approvazione", pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;

VISTO l'Atto dirigenziale del 03/05/2015, n. 72, "Riconoscimento del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità". Linea Guida per il riconoscimento del Requisito Facoltativo eticità". Approvazione", pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;

VISTO l'Atto dirigenziale del 03/05/2015, n. 73, "Riconoscimento del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità". Linea Guida predisposizione Piano dei Controlli. Approvazione", pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;

VISTO l'Atto dirigenziale del 03/05/2015, n. 74, "Riconoscimento del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità". Procedura utilizzo del logo. Approvazione", pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;

VISTO l'Atto dirigenziale del 03/05/2016, n. 75, "Riconoscimento del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità". Linea Guida Sistema di Rintracciabilità di Filiera. Approvazione," pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;

VISTO l'Atto dirigenziale del 03/05/2015, n. 76, "Riconoscimento del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità". Approvazione Linea Guida per il riconoscimento del Requisito Facoltativo "Sostenibilità". Approvazione", pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;

VISTO l'Atto dirigenziale del 03/05/2015, n. 77, "Riconoscimento del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità". Linea Guida Sistema di Vigilanza. Approvazione", pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;

VISTO l'Atto dirigenziale del 07/12/2016, n. 187, "Deliberazione di Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014. Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di qualità" e concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità". Approvazione", pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 144 del 15 dicembre 2016;

CONSIDERATO che il Regime di Qualità Regionale (RQR) è identificato dal Marchio collettivo comunitario "Prodotti di Qualità" di proprietà della Regione Puglia, registrato all'UAMI il 15/11(2012 al n. 010953875 ai sensi del Reg. (CE) n.207/2009 e dalla indicazione "Qualità garantita dalla Regione Puglia";

CONSIDERATO che, al fine di implementare le procedure informatizzate, è necessario modificare le procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" approvate con Atto dirigenziale del 07/12/2016, n. 187;

PROPONE di approvare, per i motivi indicati in premessa, la Procedura di adesione al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e di concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità", Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03 - Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI (ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente ad interim del Servizio è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P. O. Alimentazione
Riccardo Rubino

Il Dirigente ad interim del Servizio
Dott. Nicola Laricchia

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

VISTA la proposta del dirigente ad interim del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati e la relativa sottoscrizione;

VISTA la legge regionale n. 7/97 e la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica di quella di gestione amministrativa;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

DETERMINA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare, per i motivi indicati in premessa, la Procedura di adesione al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e di concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di incaricare il Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati di inviare c pia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R,P. ai sensi della lettera G dell'art. 6 della L. R. n. 13 del 12/04/1994;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto composto da n. 4 (quattro) facciate timbrate e vidimate e dall'Allegato 1, composto da n. 25 facciate timbrate e vidimate, è redatto in unico originale. Copia conforme all'originale sarà inviata al Segretario della Giunta Regionale, copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari e al Servizio proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanza — Servizio Bilancio e Ragioneria in quanto non sussistono adempimenti contabili. Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'albo istituito presso la Sezione Competitività delle filiere agroalimentari.

Il Dirigente della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

DA N. 25..... FOGLI

Il Dirigente di Sezione


.....

ALLEGATO 1



REGIONE
PUGLIA

SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

**Procedura di adesione al Regime di Qualità Regionale
"Prodotti di Qualità" e di concessione d'uso del Marchio
"Prodotti di Qualità"**



SOMMARIO		Pag.
1. PREMESSA		3
2. PROCEDURA E CAMPO DI APPLICAZIONE		3
3. SOGGETTI ADERENTI AL REGIME DI QUALITÀ REGIONALE E CONCESSIONARI D'USO DEL MARCHIO "PRODOTTI DI QUALITÀ"		4
4. USO DEL LOGO		4
5. MODALITÀ DI ADESIONE		4
6. DISCIPLINARE DI PRODUZIONE		5
7. REGISTRO DEL MARCHIO		5
8. CONDIZIONI DI ACCESSO		6
9. RICHIESTA DI ADESIONE AL REGIME DI QUALITÀ REGIONALE E DI CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO "PRODOTTI DI QUALITÀ"		6
10. NOTIFICA DI ASSOGGETTAMENTO AL PIANO DEI CONTROLLI		6
11. FASE ISTRUTTORIA, ADESIONE AL RQR E CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO "PRODOTTI DI QUALITÀ"		6
12. CONTROLLI		8
13. SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ		8
14. REVOCA – SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE		9
15. VIGILANZA		9
16. TUTELA, MONITORAGGIO, PROMOZIONE		9
17. MODULISTICA		10



1. PREMESSA

La Regione Puglia intende:

- valorizzare i prodotti agricoli e alimentari con un elevato standard qualitativo controllato;
- portare a conoscenza dei consumatori, attraverso azioni informative e pubblicitarie, le caratteristiche qualitative dei prodotti che aderiscono al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" contrassegnati dal Marchio "Prodotti di Qualità" (di seguito denominato Marchio);
- promuovere il Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" che comprende tutte le produzioni regionali di qualità, che non sono incluse tra quelle già riconosciute a livello europeo come DOP e IGP, e offre garanzie sulla qualità, le caratteristiche del prodotto e del processo di produzione.

Il Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" (di seguito denominato RQR), istituito in conformità all'art. 16, par. 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, ha per oggetto i prodotti alimentari di origine vegetale e di origine animale (inclusi i prodotti ittici), florovivaistici e le produzioni tradizionali regionali di qualità non riconosciute come DOP o IGP, con specificità di processo e di prodotto e aventi caratteristiche qualitativamente superiori alle norme di commercializzazione correnti, in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale o caratteristiche specifiche dei processi di produzione.

Il RQR è identificato dal Marchio collettivo comunitario "Prodotti di Qualità" di proprietà della Regione Puglia, registrato all'UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 ai sensi del Reg. (CE) n.207/2009 e dalla indicazione "Qualità Garantita dalla Regione Puglia".

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 9 dicembre 2015 "Approvazione della procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" in seguito alla procedura di notifica 2015/0045/I ai Servizi della Commissione europea direttiva 98/34/CE" sono definite le procedure per l'adesione al RQR.

Il RQR è aperto a tutti i produttori dell'Unione Europea per i prodotti e servizi agricoli ed alimentari che, conformemente al diritto comunitario, godono di particolare tutela nell'Unione Europea e rispondono a determinati requisiti qualitativi.

La partecipazione delle imprese al RQR contribuisce a qualificare le produzioni agricole e agroalimentari di qualità, ne amplia gli sbocchi di mercato e le rende compatibili con gli aiuti previsti dalla programmazione europea dello sviluppo rurale 2014-2020.

Il RQR assicura la tracciabilità completa dei prodotti e consente di garantire anche i requisiti volontari aggiuntivi di sostenibilità e di eticità.

La concessione dell'utilizzo del Marchio "Prodotti di Qualità" è disciplinata dal regolamento d'uso del Marchio, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1100 del 05/06/2012, che risponde ai criteri all'art. 32 par. 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1698/2005, sostituito dal Reg. (UE) n. 1305/2013, relativo ai regimi di qualità alimentare.

Il controllo per i prodotti che partecipano al RQR è eseguito da organismi di controllo indipendenti, abilitati a eseguire i controlli secondo le vigenti norme europee, iscritti in apposito "Elenco regionale degli Organismi di Controllo".

2. PROCEDURA E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura descrive le modalità per l'adesione al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e la concessione d'uso del Marchio, riconosciuto con Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014 "Approvazione della procedura tecnica del Regime di qualità regionale 'Prodotti di Qualità'", con la quale è stato riconosciuto il Regime di qualità regionale ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013.

L'applicazione della presente procedura include tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal regolamento d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" approvato con DGR n. 1100 del 05/06/2012,



relativamente alla gestione delle domande presentate da parte delle imprese agricole e agroalimentari e del commercio.

I prodotti agricoli e alimentari per i quali le imprese possono aderire al RQR "Prodotti di Qualità" riconosciuto dalla Regione Puglia ai sensi del Reg. 1305/2013, sono quelli regolati da disciplinari di produzione approvati con provvedimento della Regione.

3. SOGGETTI ADERENTI AL REGIME DI QUALITÀ REGIONALE E CONCESSIONARI D'USO DEL MARCHIO "PRODOTTI DI QUALITÀ"

Possono aderire al RQR e chiedere la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" i seguenti soggetti, di seguito "richiedenti":

- a) le imprese agricole in forma singola e/o associata che producono e/o trasformano e commercializzano esclusivamente i prodotti regolati dai disciplinari di produzione approvati con provvedimento della Regione;
- b) le cooperative agricole di trasformazione/commercializzazione, le organizzazioni di produttori, i consorzi che sottoscrivono un accordo di conferimento con propri soci fornitori, esclusivamente per i prodotti regolati dai disciplinari di produzione approvati con provvedimento della Regione;
- c) le imprese agroalimentari di trasformazione che sottoscrivono un accordo di filiera con le imprese agricole, di cui alla precedente lettera a) o in alternativa, che sottoscrivono un accordo di fornitura con imprese agricole e/o di trasformazione già licenziatarie del Marchio e aderenti al RQR;
- d) le imprese del commercio che sottoscrivono un accordo di filiera con le imprese di cui alle precedenti lettere a) e b) o in alternativa che sottoscrivono un accordo di fornitura con imprese agricole e/o di trasformazione già licenziatarie del Marchio e aderenti al RQR.

4. USO DEL LOGO

Il logo "Prodotti di Qualità" è di seguito riportato ed è accompagnato dalla indicazione "Qualità Garantita dalla Regione Puglia", che ne fa parte integrante:



"Qualità Garantita dalla Regione Puglia"

5. MODALITÀ DI ADESIONE

Sono previste due modalità di adesione:

5.1 ADESIONE SINGOLA

Le imprese agricole e agroalimentari che producono, trasformano e commercializzano il prodotto chiedono direttamente l'adesione al RQR e la concessione d'uso del Marchio secondo quanto riportato nella presente procedura.

5.2 ADESIONE COLLETTIVA

Le imprese agroalimentari di trasformazione e/o commercializzazione aderiscono al RQR sottoscrivendo con le imprese agricole produttrici della materia prima un accordo di filiera o un accordo di conferimento o un accordo di fornitura.



5.2.1 Accordo di Filiera

L'accordo di filiera, sottoscritto tra l'impresa agroalimentare di trasformazione/commercializzazione (capofiliera) e le imprese agricole produttrici della materia prima, è il documento nel quale viene formalizzato l'impegno fra le parti a rispettare quanto previsto dai disciplinari di produzione e dalla presente procedura, nonché ulteriori attività che caratterizzano i rapporti tra esse.

Il capofiliera concessionario può utilizzare il Marchio esclusivamente per le produzioni che provengono dai produttori inclusi nell'accordo di filiera e quindi assoggettati al sistema di controllo.

5.2.2 Accordo di Conferimento

Le cooperative agricole di trasformazione/commercializzazione, le organizzazioni di produttori ed i consorzi, al fine di aderire al predetto Regime di qualità, devono sottoscrivere con i soci conferitori l'accordo di conferimento che implica la realizzazione coordinata di tutte le attività, gli adempimenti e gli obblighi connessi al RQR e all'uso del Marchio. Al RQR partecipano esclusivamente le produzioni conferite dai soci conferitori inclusi nell'accordo di conferimento e quindi assoggettati al sistema di controllo.

Solo il prodotto di cui sopra potrà essere identificato dal Marchio "Prodotti di Qualità".

5.2.3 Accordo di Fornitura

L'impresa agroalimentare di trasformazione e/o del commercio che utilizza materia prima o prodotto semilavorato già controllato e certificato nell'ambito del RQR, al fine di aderire al Regime e di utilizzare il Marchio "Prodotti di Qualità", deve sottoscrivere l'accordo di fornitura con le imprese agricole fornitrici della materia prima già aderenti al RQR e concessionarie del Marchio.

6. DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

La Regione Puglia ha approvato con Determinazione Dirigenziale n. 71 del 02/05/2016 e pubblicata sul BURP n. 60 del 26/05/2016, per tipologia di prodotto, i disciplinari di produzione che prevedono criteri e specifiche tecniche tali da garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti e a quelle generali istituite dalla legislazione europea o nazionale. Ciascun disciplinare di produzione, approvato per macrocategoria di prodotto, riporta l'elenco dei prodotti a cui si applica.

I prodotti agricoli e agroalimentari per i quali viene richiesta l'adesione al RQR e la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" devono essere conformi ai disciplinari di produzione approvati dalla Regione Puglia.


7. REGISTRO DEL MARCHIO

La Regione ha istituito il Registro del Marchio, articolato in due sezioni:

- I) la prima Sezione contiene l'elenco dei prodotti e servizi validati per la concessione del Marchio, con i relativi disciplinari e l'elenco degli organismi di controllo designati;
- II) la seconda Sezione comprende i nominativi delle imprese licenziatrici con indicazione della specifica classe di prodotto o servizio e gli estremi del certificato di concessione d'uso del Marchio.

Le informazioni contenute nel Registro del Marchio sono pubbliche e ad esse è consentito libero accesso anche per via telematica.

L'aggiornamento del Registro del Marchio è curato dal Servizio preposto della Regione Puglia.



8. CONDIZIONI DI ACCESSO

Per aderire al RQR ed ottenere la concessione d'uso del Marchio, le imprese devono obbligatoriamente soddisfare le seguenti condizioni:

- Rispettare tutte le norme e le leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di produzione agroalimentare e di etichettatura.
- Rispettare i requisiti previsti dai disciplinari di produzione approvati con provvedimento della Regione, relativamente al prodotto per cui è stata richiesta l'adesione al RQR e la concessione d'uso del Marchio.
- Rispettare quanto previsto dalla Procedura tecnica del RQR approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 9 dicembre 2015 e dalla presente Procedura di adesione al Regime di Qualità e concessione d'uso del Marchio.
- Assoggettarsi al sistema di controllo.
- Rispettare l'accordo di filiera/conferimento/fornitura, in caso di concessione d'uso collettiva.
- Adottare un sistema di rintracciabilità di filiera.

9. RICHIESTA DI ADESIONE AL REGIME DI QUALITÀ REGIONALE E DI CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO "PRODOTTI DI QUALITÀ"

I richiedenti provvedono a compilare on-line la domanda di adesione al "RQR" e di concessione d'uso del Marchio. La domanda è soggetta all'imposta di bollo, secondo la normativa vigente.

La domanda di adesione al RQR e di concessione d'uso del Marchio, compilata on-line in tutti i suoi campi obbligatori, completa di tutta la documentazione di seguito indicata, deve essere inviata tramite il sistema informatizzato alla Regione Puglia – Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari – Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati.

Copia cartacea della sola domanda, in bollo, deve essere sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e inviata mediante raccomandata A/R alla Regione Puglia – Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari – Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati – Lungomare N. Sauro, 45/47 – 70121 Bari.

Documentazione da allegare alla domanda di adesione al RQR e di concessione del Marchio:

- Accordo di filiera/conferimento/fornitura, in caso di concessione d'uso collettiva;
- copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

10. NOTIFICA DI ASSOGGETTAMENTO AL PIANO DEI CONTROLLI

Contestualmente alla domanda di adesione al "RQR" e di concessione d'uso del Marchio, i richiedenti provvedono ad inviare la notifica di assoggettamento ad uno degli Organismi di Controllo iscritti nell'elenco Regionale degli OdC. La notifica di assoggettamento deve essere inviata, tramite il sistema informatizzato, all'OdC prescelto e per conoscenza alla Regione Puglia.

Documentazione da allegare alla notifica di assoggettamento:

- Accordo di filiera/conferimento/fornitura, in caso di concessione d'uso collettiva;
- copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

11. FASE ISTRUTTORIA, ADESIONE AL RQR E CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO "PRODOTTI DI QUALITÀ"

La domanda di adesione è sottoposta alla verifica della legittimazione del richiedente, della completezza della documentazione e del rispetto delle condizioni previste dalla presente procedura di adesione al RQR e di concessione del Marchio.

La Regione, fatti salvi tutti i motivi di rigetto della domanda di adesione presentata in difformità alla presente procedura di adesione al Regime di Qualità Regionale, laddove la documentazione indicata non



sia conforme a quanto specificato al precedente punto 9, richiede all'interessato di produrre le necessarie modifiche e/o integrazioni, entro 30 giorni dalla richiesta. Alla scadenza del termine, ovvero in difetto della completezza e regolarità della documentazione inviata, la domanda viene rigettata e la Regione ne dà comunicazione all'interessato.

L'OdC provvede ad esaminare la notifica di assoggettamento, con gli annessi allegati. Laddove la documentazione presentata sia carente o non conforme l'OdC può chiedere integrazioni al soggetto richiedente o, in caso di mancanza di legittimazione del soggetto richiedente, deve comunicare il rigetto della notifica di assoggettamento al soggetto richiedente e alla Regione.

In caso di istruttoria favorevole, l'OdC comunica alla Regione l'assoggettamento dell'impresa al piano dei controlli.

A seguito della notifica di assoggettamento dell'impresa al piano dei controlli inviata dall'OdC, la Regione invita il legale rappresentante dell'impresa richiedente al pagamento dell'importo annuale (da effettuare su c/c postale n. 60225323, destinatario: Regione Puglia, causale: Quota di adesione al RQR e di concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità") e alla sottoscrizione della convenzione per l'adesione al Regime di Qualità Regionale e per la concessione d'uso del Marchio.

Il richiedente che ha ottenuto la concessione d'uso del Marchio e l'adesione al Regime di Qualità Regionale, previa sottoscrizione della convenzione e pagamento dell'importo annuale, viene iscritto nell'elenco delle imprese aderenti al RQR e contemporaneamente nell'elenco delle imprese concessionarie d'uso del Marchio. Nell'elenco delle imprese aderenti sono riportati i nominativi delle imprese aderenti al RQR con l'indicazione del prodotto e del disciplinare di riferimento per i quali è stata richiesta l'adesione al regime e la concessione d'uso del Marchio.

Il rilascio della prima dichiarazione di conformità (assoggettamento) non consente l'utilizzo del Marchio, che è consentito esclusivamente a seguito del rilascio del certificato di conformità al disciplinare di produzione da parte dell'Organismo di Controllo e dell'emissione del certificato di concessione d'uso del Marchio da parte della Regione.

Fino al rilascio del certificato di concessione, le imprese sono iscritte nell'elenco delle imprese aderenti e nell'elenco delle imprese concessionarie d'uso del Marchio, con l'espressa indicazione della mancanza del certificato di concessione.

Al termine delle verifiche ispettive, l'OdC invia alla Regione Puglia il certificato di conformità del/i prodotto/i al disciplinare/i di produzione approvato/i dalla Regione Puglia e per i/i quale/i l'impresa ha fatto richiesta di adesione al RQR e di concessione d'uso del Marchio.

A seguito del rilascio del certificato di conformità da parte dell'OdC prescelto, la Regione rilascia il certificato di concessione d'uso del Marchio il quale riporta il numero, la ragione sociale, la sede legale, il/i prodotto/i, la data del rilascio e la data di scadenza della concessione.

Gli estremi del certificato di concessione e la data di scadenza della concessione sono annotati nell'elenco delle imprese aderenti al RQR e nell'elenco delle imprese concessionarie.

Il Marchio deve, inoltre, essere utilizzato nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento d'uso del Marchio della Regione Puglia.

L'impresa è autorizzata a utilizzare il Marchio e commercializzare il prodotto con etichette riportanti il logo identificativo solo successivamente al rilascio da parte dell'OdC del certificato di conformità al disciplinare di produzione e dell'emissione del certificato di concessione d'uso del Marchio da parte della Regione.

La concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" ha durata di 3 anni.

La convenzione si intende tacitamente rinnovata se il concessionario non inoltra disdetta a mezzo raccomandata A/R almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza.

L'uso del Marchio è concesso a titolo oneroso. La Regione Puglia determina la somma dovuta per usufruire della concessione d'uso del Marchio.



12. CONTROLLI

La qualità dei prodotti e dei servizi agricoli e alimentari contrassegnati dal Marchio è garantita attraverso un programma di controllo della qualità.

I controlli per i prodotti e servizi che partecipano ai Regimi di Qualità ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 sono eseguiti da Organismi di Controllo indipendenti, abilitati secondo le vigenti norme europee, iscritti nell'Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell'ambito del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" (RQR).

I controlli sono effettuati sulla base dei piani dei controlli predisposti dagli OdC sulla base del Disciplinare di Produzione della filiera di riferimento e delle linee guida approvati dalla Regione Puglia. Il piano dei controlli, unitamente al piano tariffario, deve essere inviato dall'OdC alla Regione Puglia. L'OdC può attivare le verifiche ispettive solo dopo formale approvazione del piano dei controlli da parte della Regione Puglia.

Nel caso in cui la Regione Puglia abbia approvato lo schema di piano dei controlli per la filiera di interesse, l'OdC può adottare detto schema come proprio piano dei controlli. In tal caso l'OdC comunica alla Regione di essersi avvalso di tale opzione ed invia il relativo piano tariffario alla Regione medesima, che ne prende atto. L'OdC può attivare le verifiche ispettive solo dopo formale presa d'atto da parte della Regione.

L'impresa che ha fatto richiesta di assoggettamento dovrà rilasciare all'OdC una formale dichiarazione di presa visione e piena accettazione del piano dei controlli e del piano tariffario.

Le attività di controllo sono effettuate mediante verifiche ispettive di certificazione (di adesione e sorveglianza) a frequenza almeno annuale, salvo esigenze di controlli supplementari.

I controlli riguardano tra l'altro:

- la conformità al disciplinare di produzione per i prodotti per i quali è stata rilasciata la concessione d'uso del Marchio e l'adesione al RQR;
- le modalità di utilizzo del logo, che devono essere conformi alle prescrizioni contenute nella procedura di utilizzo del logo;
- la conformità dei quantitativi di prodotto identificato dal Marchio rispetto alla capacità produttiva;
- la provenienza delle materie prime dalle imprese inserite nell'accordo di filiera e nel sistema dei controlli;
- la provenienza delle produzioni a Marchio, nel caso di cooperative e OP, dai soci conferitori a Marchio, indicati nella domanda di adesione;
- la procedura di rintracciabilità utilizzata dall'impresa;
- il rispetto delle norme di difesa integrata regionali, ove previste.

Annualmente l'OdC effettua le verifiche ispettive presso i concessionari del Marchio aderenti al Regime di Qualità Regionale e presso i soggetti coinvolti secondo i criteri definiti nei piani di controllo adottati.

Le non conformità emerse nelle verifiche vengono notificate dall'OdC al concessionario e, per la loro gestione, si applicano le disposizioni contenute nei piani dei controlli.

Il concessionario, a cui sono notificate le non conformità, può entro trenta giorni presentare le proprie motivazioni, oppure procedere con la gestione delle non conformità riscontrate, nel rispetto di quanto riportato nel piano dei controlli.

Avverso le decisioni assunte in seguito alle visite ispettive o contro eventuali comportamenti discriminatori, il concessionario può presentare reclami e ricorsi secondo le procedure previste dal regolamento d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità".

13. SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ

Il richiedente l'adesione al RQR e la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" è obbligato ad adottare il sistema di rintracciabilità per garantire la tracciabilità delle informazioni relative alle produzioni e per assicurare una maggiore trasparenza lungo tutta la filiera del prodotto.



Il sistema di rintracciabilità adottato deve consentire di tracciare almeno le seguenti informazioni:

- imprese agricole conferenti;
- superficie coltivata e/o capi allevati;
- capacità produttiva;
- quantitativi di prodotto conferiti e/o confezionati;
- quantitativi di prodotto finito conforme al RQR.

14. REVOCA – SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

Qualora emergano situazioni di non conformità (NC) gravi, riscontrate nel corso dall'attività di vigilanza o da segnalazioni di mercato, la Regione Puglia ha facoltà di revocare o sospendere - previa comunicazione - la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità".

15. VIGILANZA

La Regione Puglia svolge attività di vigilanza nell'ambito del RQR, tramite:

- l'accertamento della corretta applicazione della procedura tecnica del RQR, dei disciplinari di produzione approvati dalla Regione Puglia, del piano dei controlli, nonché della presente Procedura;
- l'accertamento del mantenimento dei requisiti da parte dell'OdC autorizzato;
- l'accertamento di imparzialità dell'OdC nei confronti di tutti i soggetti immessi nel sistema di controllo, e di non discriminazione tra gli stessi;
- il monitoraggio dell'attività di controllo a garanzia della qualità del medesimo, attraverso il controllo a campione delle imprese aderenti al RQR (ed eventualmente delle imprese inserite nell'accordo di filiera/conferimento);
- la valutazione della corretta identificazione dei prodotti e la conformità degli stessi al RQR, attraverso il controllo a campione dei prodotti nei punti vendita.

Le strutture da sottoporre a vigilanza sono individuate con apposita procedura di estrazione casuale.

Annualmente, sulla base di un'analisi di rischio, vengono sorteggiate a campione le imprese destinatarie di un'ispezione supplementare, non annunciata, tra tutte quelle licenziatricie del Marchio.

16. TUTELA, MONITORAGGIO, PROMOZIONE

La Regione Puglia svolge attività di tutela del RQR e del Marchio "Prodotti di Qualità", al fine di:

- verificare il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento d'uso del Marchio e dalle procedure collegate presso la rete distributiva e i punti vendita;
- accertare la rispondenza tra la quantità dei prodotti tutelati sottoposti al controllo dell'OdC incaricato e quella immessa sul mercato;
- vigilare su prodotti simili, che possano causare confusione nei consumatori e portare danno alle produzioni a Marchio, con false indicazioni;
- effettuare controlli su eventuali pubblicità illecite in varie forme: su stampa, TV, internet, ecc.

La Regione Puglia predispone un piano di "monitoraggio del RQR", al fine di raccogliere informazioni relative:

- al numero di imprese concessionarie e alle produzioni interessate dal Marchio "Prodotti di Qualità" e aderenti al RQR;
- al corretto funzionamento delle procedure di utilizzo del Marchio e del piano dei controlli;
- al mantenimento dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione.

La Regione Puglia promuove l'utilizzazione ed il consumo delle produzioni di qualità conformi ai disciplinari di produzione del RQR. A tal fine, può:

- promuovere attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del RQR;
- concorrere, nel limite massimo previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013, al sostegno dei produttori che aderiscono al RQR.



17. MODULISTICA

- Domanda di adesione al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e di concessione dell'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" e nota di trasmissione (Annesso 1).
- Richiesta di assoggettamento (Annesso 2).
- Accordo di filiera per la concessione d'uso collettiva (Annesso 3).
- Accordo di conferimento per la concessione d'uso collettiva (Annesso 4).
- Accordo di fornitura (Annesso 5).



ANNESSO 1
(pag. 1 di 3)

Spett. Regione Puglia
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
Lungomare N. Sauro, 45/47
70121 Bari

Oggetto: Trasmissione domanda di adesione al Regime di Qualità Regionale (RQR) "Prodotti di Qualità" e concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità".

Il sottoscritto/a _____, in qualità di Rappresentante Legale per
l'impresa _____
CF. _____, P.IVA: _____
con sede in via _____ n. _____, CAP _____ del Comune di _____
_____ trasmette in allegato la domanda di adesione al Regime di Qualità
Regionale (RQR) "Prodotti di Qualità" e di concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità".

Luogo, data

Firma



BOLLO

ANNESSO 1 - (pag. 2 di 3)

Spett. Regione Puglia
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
Lungomare N. Sauro, 45/47
70121 Bari

DOMANDA DI ADESIONE AL RQR "PRODOTTI DI QUALITÀ" E DI CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO "PRODOTTI DI QUALITÀ".

DATI ANAGRAFICI IMPRESA	
Codice fiscale	Ragione sociale
Indirizzo	Comune
Partita IVA	Recapiti Tel.:
Iscrizione CCIAA (n. REA)	Cell.:
	Fax:
	E-mail:
Codice fiscale rappresentante legale	Nominativo rappresentante legale

DATI RICHIESTA	
Tipo richiesta (Richiesta singola o con accordo di filiera, conferimento o fornitura)	Organismo di controllo prescelto

PRODOTTI PER CUI SI RICHIEDE L'USO DEL MARCHIO			
n.	Prodotto	Disciplinare RQR di riferimento	Quantità richiesta a Marchio (kg)
Filiera (1)			



ANNESSO 1 (pag. 3 di 3)

SEDE LEGALE		
Indirizzo	CAP	Comune

SEDE OPERATIVA		
Indirizzo	CAP	Comune

NOTE:

(1) es., ortofrutticolo, cerealicolo, lattiero caseario, ecc.

ALLEGATI ALLA DOMANDA DI ADESIONE:

- Accordo di filiera/conferimento/fornitura, in caso di concessione d'uso collettiva;
- copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

Luogo, data

Timbro e Firma
Il legale rappresentate



ANNESSO 2
(pag. 1 di 3)

Spett. Organismo di controllo

Oggetto: Trasmissione richiesta di assoggettamento (notifica) al sistema di controllo del Regime di Qualità Regionale (RQR) "Prodotti di Qualità" e del Marchio "Prodotti di Qualità".

Il sottoscritto/a _____, in qualità di Rappresentante Legale per l'impresa _____

CF. _____, P.IVA: _____

con sede in via _____ n. _____, CAP _____ del Comune di _____

_____ trasmette in allegato la richiesta di assoggettamento (notifica) al sistema di controllo del Regime di Qualità Regionale (RQR) "Prodotti di Qualità" e del Marchio "Prodotti di Qualità".

Luogo, data

" " " Firma



ANNESSO 2
(pag. 2 di 3)

Spett. Organismo di controllo

RICHIESTA DI ASSOGGETTAMENTO (NOTIFICA) AL SISTEMA DI CONTROLLO DEL RQR "PRODOTTI DI QUALITÀ" E DEL MARCHIO "PRODOTTI DI QUALITÀ".

DATI ANAGRAFICI IMPRESA	
Codice fiscale	Ragione sociale
Indirizzo	Comune
Partita IVA	Recapiti Tel.:
Iscrizione CCIAA (n. REA)	Cell.:
	Fax:
	E-mail:
Codice fiscale rappresentante legale	Nominativo rappresentante legale

DATI RICHIESTA	
Tipo richiesta (Richiesta singola o con accordo di filiera, conferimento o fornitura)	Organismo di controllo prescelto

PRODOTTI PER CUI SI RICHIEDE L'USO DEL MARCHIO			
n.	Prodotto	Disciplinare RQR di riferimento	Quantità richiesta a Marchio (kg)
Filiera (1)			



ANNESSO 2
(pag. 3 di 3)

SEDE LEGALE		
Indirizzo	CAP	Comune

SEDE OPERATIVA		
Indirizzo	CAP	Comune

NOTE:

(1) es., ortofrutticolo, cerealicolo, lattiero caseario ecc.

ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI ASSOGGETTAMENTO:

- Accordo di filiera/conferimento/fornitura, in caso di concessione d'uso collettiva;
- copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

Luogo, data

Timbro e Firma
Il legale rappresentate



ANNESSO 3
(pag. 1 di 4)

ACCORDO DI FILIERA
PER L'ADESIONE AL REGIME DI QUALITÀ REGIONALE E CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO
"PRODOTTI DI QUALITÀ"

(SCHEMA)

Premesso che:

- la Regione Puglia con D.G.R. n. 1100 del 5 giugno 2012 ha approvato il Regolamento d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità";
- nel regolamento si prevede la sottoscrizione di un accordo di filiera fra le imprese agroalimentari di trasformazione/commercializzazione/distribuzione e le aziende agricole/zootecniche di produzione per la concessione d'uso collettivo del Marchio;
- Il Regime di Qualità Regionale (RQR) è stato riconosciuto dalla Regione Puglia con Deliberazione di Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014 "Approvazione della procedura tecnica del regime di qualità regionale "Prodotti di Qualità" ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 09/12/2015 la Regione Puglia ha approvato la procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" in seguito alla procedura di notifica n. 2015/0045/1 ai Servizi della Commissione europea - direttiva 98/34/CE";
- Il RQR è identificato dal Marchio collettivo comunitario "Prodotti di Qualità" di proprietà della Regione Puglia, registrato all'UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 ai sensi del Reg. (CE) n.207/2009 e dalla indicazione "Qualità Garantita dalla Regione Puglia".

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i seguenti soggetti sottoscrittori del presente accordo:

..... Capofiliera richiedente l'adesione al Regime di Qualità Regionale (RQR) e la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" (specificare ragione sociale, rappresentante legale, C.F./PIVA, sede)

e

- imprese di produzione primaria agricole/del settore ittico in forma singola o associata (specificare, sotto forma di elenco, ragione sociale, rappresentante legale, C.F./PIVA, sede)
- imprese di trasformazione (specificare, sotto forma di elenco, ragione sociale, rappresentante legale, C.F./PIVA, sede)

SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE ACCORDO

Articolo 1 – Oggetto e finalità dell'accordo

Il presente accordo ha la finalità di sancire la cooperazione tra i suddetti soggetti della filiera _____ nella realizzazione coordinata di tutte le attività, adempimenti ed obblighi connessi al RQR e all'uso del Marchio "Prodotti di Qualità", previsti dal regolamento d'uso del Marchio e dalla procedura di adesione al RQR e concessione del Marchio, nonché le seguenti ulteriori attività che caratterizzano i rapporti tra le parti: _____ (descrivere sinteticamente le attività che si intendono realizzare nonché eventuali ulteriori elementi che caratterizzano i rapporti tra le parti)



ANNESSE 3 (pag. 2 di 4)

Articolo 2 –Obblighi del Capofiliera richiedente l'adesione al RQR e la concessione d'uso del Marchio

Si individua quale Capofiliera richiedente l'adesione al RQR e la concessione d'uso collettiva del Marchio "Prodotti di Qualità" _____ (nome e forma giuridica societaria prescelta) in persona _____ del _____ legale _____ rappresentante _____ (nome e cognome).

Competono al Capofiliera la presentazione della domanda di adesione al Regime di Qualità Regionale e di concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità", il rispetto degli impegni previsti dalla relativa procedura di adesione al RQR e di concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" e l'invio alla Regione Puglia del modello di adesione all'accordo di filiera di tutte le imprese di produzione primaria in forma singola o associata e di trasformazione e/o commercializzazione e/o distribuzione aderenti al presente accordo di filiera.

Il capofiliera si impegna altresì all'assunzione dei seguenti obblighi:

- rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene, di sanità, di benessere degli animali e di salute delle piante conformemente alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali;
- applicare e rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e dal contratto collettivo di lavoro in ordine all'assunzione a tempo determinato e indeterminato dei lavoratori o dipendenti agricoli utilizzati nell'azienda;
- rispettare le politiche territoriali della Regione Puglia e le norme attuative regionali relative "all'applicazione del regime di condizionalità" ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e in applicazione del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3536 del 8 febbraio 2016;
- partecipare a programmi di promozione concordati con la Regione Puglia inerenti i prodotti per i quali si è richiesta l'adesione al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità";
- comunicare tempestivamente l'esito di eventuali controlli da parte delle autorità competenti ed eventuali variazioni che possono influire sull'adesione al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e sulla concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità";
- utilizzare il Marchio esclusivamente per le produzioni che provengono dai fornitori inclusi nell'accordo di filiera";
- indicare, nelle fatture di vendita, il prodotto venduto a Marchio "Prodotti di Qualità";
- rispettare quanto previsto dalla procedura tecnica del RQR (DGR 2210/2015) e dalla procedura di adesione al RQR e di concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità";
- assoggettarsi al piano di controllo adottato da un OdC regolarmente iscritto nell'Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell'ambito del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" (RQR);
- di operare in conformità al disciplinare di produzione approvato per il prodotto per cui si chiede l'adesione al Regime di Qualità Regionale (RQR) "Prodotti di Qualità" e la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità";
- di adottare un sistema di rintracciabilità di filiera;
- assolvere agli obblighi di cui all'art 62 comma 1 del Decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012;
- rispettare gli accordi sui prezzi delle materie prime fornite dalle imprese di produzione, eventualmente fissati nel presente accordo o da accordi collettivi definiti dai rappresentanti delle Organizzazioni Professionali e riconosciuti dalla Regione Puglia;
- etichettare il prodotto finito oggetto del presente accordo con il Marchio "Prodotti di Qualità".



ANNESSO 3 (pag. 3 di 4)

Articolo 3 – Obblighi delle imprese di produzione primaria aderenti all'accordo di filiera

Le imprese di produzione primaria agricole/del settore ittico aderenti al presente accordo relativamente alla produzione _____ (specificare la/le materia/e prima/e) devono rispettare quanto previsto dal Regolamento d'Uso del Marchio, dalla Procedura tecnica del RQR (DGR 2210/2015) e dalla Procedura di adesione al RQR e di concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" ed in particolare osservare i seguenti obblighi:

- compilare e sottoscrivere il modello di Adesione all'Accordo di Filiera _____ (specificare la/le materia/e prima/e)
- produrre e fornire al capofiliera i prodotti sopra indicati rispettando le norme specifiche previste dal disciplinare di produzione;
- assoggettarsi al controllo dell'OdC indicato dal "capofiliera", come previsto dal "Piano dei Controlli";
- indicare, nelle fatture di vendita, il quantitativo di prodotto conferito a Marchio "Prodotti di Qualità";
- rendere disponibili tutte le informazioni necessarie per garantire la tracciabilità e rintracciabilità;
- comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti le informazioni fornite con l'adesione all'accordo di filiera.

Articolo 4 – Obblighi delle imprese di trasformazione aderenti all'accordo di filiera

Le imprese di trasformazione aderenti al presente accordo devono rispettare quanto previsto nel Regolamento d'uso del Marchio e nella Procedura di adesione al RQR e di concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" ed in particolare osservare i seguenti obblighi:

- produrre e/o confezionare e/o etichettare i semilavorati che rientrano nel ciclo di produzione del prodotto a Marchio "Prodotti di Qualità", nel rispetto dei quantitativi previsti nel presente accordo e delle norme specifiche previste dal disciplinare di produzione;
- utilizzare, nella produzione dei semilavorati, esclusivamente materia prima proveniente dalle imprese firmatarie del presente accordo;
- rendere disponibili tutte le informazioni necessarie per garantire la tracciabilità e rintracciabilità richieste dal sistema informatizzato regionale;
- indicare, nelle fatture di vendita, il prodotto conferito a Marchio "Prodotti di Qualità";
- assoggettarsi al controllo dell'OdC indicato dal "capofiliera", come previsto dal "Piano dei Controlli";
- comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti le informazioni fornite con l'adesione all'accordo di filiera.

Articolo 5 – Materie prime, semilavorati e prodotti finiti

Le parti convengono che le materie prime, i semilavorati (se presenti) ed i prodotti finiti di cui al presente accordo costituiscono quantitativi di riferimento per la filiera _____ (specificare la filiera) cui l'accordo stesso è preordinato e sono di seguito riepilogati:
(indicare tutte le materie prime, semilavorati e tutti i corrispondenti prodotti finiti)

Descrizione delle materie prime	Quantitativo complessivo
	Totale

Descrizione dei semilavorati	Quantitativo complessivo
	Totale



ANNESSE 3 (pag. 4 di 4)

Articolo 6 – Conferimento materia prima

Al fine di concorrere alla quantificazione della materia prima definita dal precedente art. 5, le imprese di produzione primaria agricole/del settore ittico che sottoscrivono il presente accordo si impegnano al conferimento all'impresa/imprese di trasformazione e/o commercializzazione e/o distribuzione dei seguenti quantitativi di materia prima:

Impresa agricola conferente	Tipologia di prodotto	Quantitativo (q.li)	% rispetto alla propria produzione media annua	Impresa di trasformazione/commercializzazione/distribuzione destinataria

Articolo 7 – Conferimento prodotti semilavorati (se presenti)

(per le imprese di trasformazione che hanno ottenuto tramite conferimento di materia prima ai sensi dell'art. 6 e che conferiscono prodotti lavorati all'impresa capofiliera)

L'impresa di trasformazione _____ (specificare ragione sociale) si obbliga a conferire all'impresa capofiliera _____ (specificare ragione sociale), che accetta, i quantitativi di prodotti semilavorati di seguito indicati:

Imprese di trasformazione	Tipologia di prodotto	Quantitativo (q.li)

Articolo 8 – Ulteriori accordi tra le parti

Specificare gli eventuali accordi tra le parti.

Articolo 9 – Durata

L'efficacia del presente accordo decorre dalla sua sottoscrizione ed ha durata di _____ anni ed al massimo fino alla scadenza naturale della concessione d'uso del Marchio.

Articolo 10 – Foro competente

Le parti concordano che per la definizione di eventuali controversie derivanti dall'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente accordo sarà competente il Foro di Bari.

Articolo 11 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alla disciplina generale sui contratti del codice civile.

Luogo, data

Firma

Capofiliera _____
 aderente _____
 aderente _____
 aderente _____
 aderente _____

NOTA BENE

Il presente accordo deve essere sottoscritto dai rappresentanti legali di tutti i soggetti assoggettati al RQR "Prodotti di Qualità".

Lo schema qui riportato costituisce una traccia non vincolante, fermo restando che gli elementi richiesti dal Regolamento d'uso del Marchio, dalla Procedura tecnica del RQR (DGR 2210/2015) e dalla Procedura di adesione al RQR e di concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" costituiscono contenuto obbligatorio dell'accordo.



ANNESSO 4
(pag. 1 di 3)

ACCORDO DI CONFERIMENTO

PER L'ADESIONE AL REGIME DI QUALITÀ REGIONALE E CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO
"PRODOTTI DI QUALITÀ"

(SCHEMA)

Premesso che:

- la Regione Puglia con D.G.R. n. 1100 del 5 giugno 2012 ha approvato il Regolamento d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità";
- Il Regime di Qualità Regionale (RQR) "Prodotti di Qualità" è stato riconosciuto dalla Regione Puglia con Deliberazione di Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014 "Approvazione della procedura tecnica del regime di qualità regionale "Prodotti di Qualità" ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- con la Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 09/12/2015 la Regione Puglia ha approvato la procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" in seguito alla procedura di notifica n. 2015/0045/1 ai Servizi della Commissione europea - direttiva 98/34/CE";
- Il RQR è identificato dal Marchio collettivo comunitario "Prodotti di Qualità" di proprietà della Regione Puglia, registrato all'UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 ai sensi del Reg. (CE) n.207/2009 e dalla indicazione "Qualità Garantita dalla Regione Puglia".

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i seguenti soggetti sottoscrittori del presente accordo:

- OP/cooperativa/consorzio richiedente l'adesione al Regime di Qualità Regionale e la concessione d'uso collettivo del Marchio "Prodotti di Qualità" (specificare ragione sociale, rappresentante legale, C.F./PIVA, sede)

E

- imprese di produzione agricole/del settore ittico di produzione associate (specificare, sotto forma di elenco, ragione sociale, rappresentante legale, C.F./PIVA, sede)

SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE ACCORDO

Articolo 1 – Oggetto e finalità dell'accordo

Il presente accordo riguarda la OP/Cooperativa/Consorzio _____ e suoi associati conferitori aderenti al RQR "Prodotti di Qualità" ed implica la realizzazione coordinata di tutte le attività, adempimenti ed obblighi connessi alla richiesta di adesione al RQR e di concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità", previsti dal regolamento d'uso del Marchio, dalla Procedura tecnica del RQR (DGR 2210/2015) e dalla procedura di adesione al RQR e di concessione d'uso del Marchio, nonché le seguenti ulteriori attività che caratterizzano i rapporti tra le parti: (descrivere sinteticamente le attività che si intendono realizzare nonché eventuali ulteriori elementi che caratterizzano i rapporti tra le parti).

Articolo 2 – OP/Cooperativa/Consorzio richiedente l'adesione al RQR e la concessione d'uso del Marchio

Competono alla OP/Cooperativa/Consorzio richiedente l'adesione al RQR e la concessione d'uso collettivo del Marchio "Prodotti di Qualità" la presentazione della domanda di adesione al Regime di Qualità Regionale e di concessione dell'uso del Marchio "Prodotti di Qualità", il rispetto degli impegni previsti dalla Procedura tecnica del RQR (DGR 2210/2015), dalla procedura di adesione al RQR e di concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" e l'assunzione dei seguenti obblighi:




ANNESSE 4 (pag. 2 di 3)

- rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene, di sanità, di benessere degli animali e di salute delle piante conformemente alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali;
- applicare e rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e dal contratto collettivo di lavoro in ordine all'assunzione a tempo determinato e indeterminato dei lavoratori o dipendenti agricoli utilizzati nell'azienda;
- rispettare le politiche territoriali della Regione Puglia e le norme attuative regionali relative "all'applicazione del regime di condizionalità" ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e in applicazione del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3536 del 8 febbraio 2016;
- partecipare a programmi di promozione concordati con la Regione Puglia inerenti i prodotti per i quali si è richiesto l'adesione al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e concessione dell'uso del Marchio "Prodotti di Qualità";
- comunicare tempestivamente l'esito di eventuali controlli da parte delle autorità competenti ed eventuali variazioni che possono influire sull'adesione al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e sulla concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità";
- utilizzare il Marchio esclusivamente per le produzioni che provengono dai fornitori inclusi nell'accordo di filiera";
- indicare, nelle fatture di vendita, il prodotto venduto a Marchio "Prodotti di Qualità";
- assoggettarsi al piano dei controlli adottato da un OdC regolarmente iscritto nell'Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell'ambito del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" (RQR);
- di operare in conformità al disciplinare di produzione approvato per il prodotto per cui si chiede l'adesione al Regime di Qualità Regionale (RQR) "Prodotti di Qualità" e la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità";
- di adottare un sistema di rintracciabilità di filiera;
- rispettare gli accordi sui prezzi delle materie prime fornite dalle imprese di produzione associate, eventualmente fissati nel presente accordo o da accordi collettivi definiti dai rappresentanti delle Organizzazioni Professionali e riconosciuti dalla Regione Puglia;
- etichettare il prodotto finito oggetto del presente accordo con il Marchio "Prodotti di Qualità".

Articolo 3 – Obblighi degli associati

Le imprese di produzione agricole/del settore ittico associate alla OP/Cooperativa/Consorzio sottoscrittori del presente accordo e relativamente alla/e produzione/i di _____ (specificare la/e materia/e prima/e) da conferire ai fini dell'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" devono rispettare quanto previsto dal Regolamento d'Uso del Marchio, dalla Procedura tecnica del RQR (DGR 2210/2015) e dalla Procedura di adesione al RQR e di concessione del Marchio "Prodotti di qualità" ed in particolare osservare i seguenti obblighi:

- compilare e sottoscrivere la Scheda di Adesione all'Accordo di Conferimento;
- rispettare i quantitativi di conferimento previsti nel presente accordo e le norme specifiche previste dal disciplinare di produzione;
- rendere disponibili tutte le informazioni necessarie per garantire la tracciabilità e rintracciabilità;
- indicare, nei documenti di conferimento, il prodotto conferito per l'adesione al RQR e la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità";
- assoggettarsi a quanto previsto dal "Piano dei Controlli" dell'Organismo di Controllo individuato dalla OP/Cooperativa/Consorzio;
- comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti le informazioni fornite con l'adesione all'accordo di conferimento.



ANNESSO 4 (pag. 3 di 3)

Articolo 4 – Conferimento materia prima

Le imprese di produzione primaria, soci conferitori, che sottoscrivono il presente accordo si impegnano a conferire alla OP/Cooperativa/Consorzio richiedente l'adesione al RQR e la concessione d'uso del Marchio i quantitativi di seguito dettagliati:

Impresa agricola socio conferente	Tipologia di prodotto	% rispetto alla produzione media annua	Quantitativo (q.li)

Articolo 5 – Ulteriori accordi tra le parti

Specificare gli eventuali accordi tra le parti

Articolo 6 – Durata

L'efficacia del presente accordo decorre dalla sua sottoscrizione ed ha durata di _____ anni ed al massimo fino alla scadenza naturale della concessione d'uso del Marchio.

Articolo 7 – Foro competente

Le parti concordano che per la definizione di eventuali controversie derivanti dall'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente accordo sarà competente il Foro di Bari.

Articolo 8 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alla disciplina generale sui contratti del codice civile.

Luogo, data

Firma

OP/Cooperativa/Consorzio _____
aderente _____
aderente _____
aderente _____
aderente _____

NOTA BENE

Il presente accordo deve essere sottoscritto dal rappresentante legale della OP/Cooperativa/Consorzio e da tutti i soci conferitori aderenti al RQR "Prodotti di Qualità".

Lo schema qui riportato costituisce una traccia non vincolante fermo restando che gli elementi richiesti dal Regolamento d'uso del Marchio e dalla Procedura di adesione al RQR e di concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" costituiscono contenuto obbligatorio dell'accordo.



ANNESSO 5
(pag. 1 di 2)

ACCORDO DI FORNITURA

**PER L'ADESIONE AL REGIME DI QUALITÀ REGIONALE E CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO
"PRODOTTI DI QUALITÀ"**

(SCHEMA)

Premesso che:

- la Regione Puglia con D.G.R. n. 1100 del 5 giugno 2012 ha approvato il Regolamento d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità";
- Il Regime di Qualità Regionale (RQR) è stato riconosciuto dalla Regione Puglia con Deliberazione di Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014 "Approvazione della procedura tecnica del regime di qualità regionale "Prodotti di Qualità" ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- con la Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 09/12/2015 la Regione Puglia ha approvato la procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" in seguito alla procedura di notifica n. 2015/0045/1 ai Servizi della Commissione europea - direttiva 98/34/CE";
- Il RQR è identificato dal Marchio collettivo comunitario "Prodotti di Qualità" di proprietà della Regione Puglia, registrato all'UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 ai sensi del Reg. (CE) n. 207/2009 e dalla indicazione "Qualità Garantita dalla Regione Puglia".

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i seguenti soggetti sottoscrittori del presente accordo:

- richiedente l'adesione al RQR e la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" (specificare ragione sociale, rappresentante legale, C.F./PIVA, sede)
- E
- impresa aderente al RQR e licenziataria del Marchio "Prodotti di Qualità" - fornitrice della materia prima e/o semilavorato (specificare ragione sociale, rappresentante legale, C.F./PIVA, sede, numero di concessione)

SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE ACCORDO

Articolo 1 – Oggetto e finalità dell'accordo

Il presente accordo, riguarda la fornitura di materia prima o di prodotto semilavorato a Marchio "Prodotto di Qualità" per la produzione dei prodotti di cui alla richiesta di adesione al RQR e di concessione d'uso del Marchio con la finalità di sancire il rapporto commerciale di fornitura tra il richiedente la concessione d'uso del Marchio ed il fornitore di materia prima e/o semilavorato a Marchio "Prodotti di Qualità" per le tipologie e quantitativi di prodotti specificati nel successivo art. 2.

Articolo 2 – Tipologia e quantitativo di prodotto

Dettaglio dei prodotti a Marchio oggetto della fornitura

Tipologia di prodotto	Quantitativo (q.li)



ANNESSO 5 (pag. 2 di 2)

Articolo 3 – Obblighi del richiedente

Il richiedente l'adesione al RQR e la concessione d'uso del Marchio si impegna ad acquistare la materia prima e/o i semilavorati necessari alla produzione del prodotto per cui è stata richiesta la concessione d'uso del Marchio dal fornitore sottoscrittore del presente accordo per tipologie e quantitativi al massimo uguali a quanto indicato nel precedente art. 2

Resta inteso che i quantitativi specificati al precedente art. 2, non sono da ritenersi vincolanti per il richiedente nel caso di produzione di prodotto a Marchio inferiore a quella prevista dalla concessione d'uso.

Articolo 4 – Obblighi dei fornitori

Il fornitore, sottoscrittore del presente accordo e relativamente alla fornitura di _____ (specificare la/le materia/e prima/e e/o il/i semilavorati) deve rispettare quanto previsto dal Regolamento d'Uso del Marchio, dalla Procedura tecnica del RQR (DGR 2210/2015) e dalla Procedura di adesione al RQR e di concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" ed in particolare osservare i seguenti obblighi:

- / _____ (specificare la/le materia/e prima/e e/o il/i semilavorato/i) dovrà essere prodotto rispettando le specifiche riportate nel disciplinare di produzione;
- garantire l'adesione al sistema di tracciabilità e rintracciabilità, rendendo disponibili tutte le informazioni necessarie;
- indicare nella fattura di vendita il prodotto a Marchio "Prodotti di Qualità";
- comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti le informazioni fornite con l'adesione all'accordo di fornitura.

I quantitativi specificati al precedente art. 2, sono da ritenersi vincolanti per il fornitore nel limite dei quantitativi indicati.

Articolo 5 – Durata

L'efficacia del presente accordo decorre dalla sua sottoscrizione ed ha durata di _____ anni ed al massimo fino alla scadenza naturale della concessione d'uso del Marchio.

Articolo 6 – Accordi tra le parti

Accordi tra le parti per la determinazione delle modalità di consegna e prezzo di vendita

Articolo 7 – Foro competente

Le parti concordano che per la definizione di eventuali controversie derivanti dall'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente accordo sarà competente il Foro di Bari.

Articolo 8 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alla disciplina generale sui contratti del codice civile.

Luogo, data

Firma

Il richiedente _____
Il fornitore _____

NOTA BENE

Lo schema qui riportato costituisce una traccia non vincolante fermo restando che gli elementi richiesti dal Regolamento d'uso del Marchio e dalla Procedura tecnica del RQR (DGR 2210/2015) e dalla Procedura di adesione al RQR e di concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" costituiscono contenuto obbligatorio dell'accordo.

